ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Decreto legislativo n. 254/2016 sulle informazioni non finanziarie

Andrea Meneghel

Milano, 14 dicembre 2017

La struttura della norma; i soggetti interessati ed i casi di esenzione

Struttura della norma – Iter legislativo

- Direttiva europea n. 95/2014 in materia di "Non-Financial and Diversity Information" emanata il 22.10.2014 e pubblicata in GUUE il 15.11.2014, e da recepirsi negli ordinamenti nazionali degli Stati membri entro il 2016, con applicazione dai bilanci relativi al 2017.

- In Italia emanazione del decreto di attuazione della Direttiva n. 95/14 il D. Lgs. n. 254/2016 del 30 dicembre 2016

- Comunicazione della Commissione europea su "Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario)", 26 giugno 2017

- In questi giorni atteso il Regolamento applicativo della CONSOB, cui sono state demandate le modalità di applicazione e la vigilanza con riguardo al D.Lgs. n. 254/2016

Struttura della norma

Il D. Lgs. n. 254/2016 («Decreto») che attua la Direttiva 2014/95/UE è così strutturato:

- **Art.1 «Definizioni»:** EIP, gruppo di grandi dimensioni, società madre, società figlia, standard di rendicontazione e metodologia autonoma di rendicontazione.

- **Art. 2 «Ambito di applicazione»:** solo Enti di Interesse Pubblico con particolari requisiti dimensionali (EIPR).

- **Art. 3«Dichiarazione individuale di carattere non finanziario (DNF)»:**
  - **Obiettivo:** Le informazioni devono essere fornite nella **misura necessaria** per assicurare la comprensione dell'attività d'impresa, del suo andamento, dei risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta (principio della materialità).
  - **Contenuto:** temi ambientali e sociali (personale, rispetto dei diritti umani, lotta contro la corruzione) rilevanti. Descrizione del modello organizzativo e gestionale, delle politiche praticate dall'impresa, dei risultati e degli indicatori di prestazione nonché dei principali rischi generati o subiti connessi a detti temi e derivanti dall'attività dell'impresa, dai suoi prodotti e/o servizi (comma 1).

Struttura della norma

Art. 3«Dichiarazione individuale di carattere non finanziario»:

- **Principio della materialità:** rilevanza/significatività alla luce dell'attività svolta dall'impresa e delle sue caratteristiche.
- **Informazioni comparative:** raffronto con gli esercizi precedenti e, ove opportuno, riferimento a voci ed importi del bilancio (comma 3).
- **Menzione degli standard di rendicontazione adottati.** In caso di metodologia di rendicontazione autonoma, descrizione chiara ed articolata delle motivazioni per la sua adozione (comma 4).
- **Principio del *comply or explain:*** Le società che non praticano politiche in relazione ad ambiti rilevanti devono fornire nella relazione le motivazioni della scelta articolando le ragioni in modo chiaro (comma 6).

Struttura della norma

Art. 3«Dichiarazione individuale di carattere non finanziario»:

- **Responsabilità di redazione e pubblicazione:** attribuita agli amministratori (comma 7) e l'organo di controllo vigila.
- **Coordinamento con altri obblighi normativi:** articolo 2428 c.c.; art. 41,c. 2, del D.Lgs. n. 136/2015 (comma 9).
- **Compiti di verifica (comma 10):**
  - il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio verifica l'avvenuta predisposizione della DNF.
  - Il revisore legale del bilancio od altro soggetto abilitato alla revisione legale esprime, con relazione distinta, «*un'attestazione circa la **conformità** delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal …decreto…e rispetto ai principi, alle metodologie ed alle modalità*» di rendicontazione utilizzate.

Struttura della norma

Art. 4 «Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario»: gli EIPR che siano «società madri» di un gruppo di grandi dimensioni devono pubblicare una DNF consolidata:

- comprendente i dati della società madre e delle società figlie consolidate integralmente;
- nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività del Gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto prodotto.

Art. 5 «Collocazione della dichiarazione e regime di pubblicità»:

- Specifica sezione della relazione sulla gestione o relazione distinta (comma 1);
- Facoltà di utilizzo della tecnica cosiddetta dell'*incorporation by reference* (comma 2). Si deve indicare dove reperire le informazioni;

Struttura della norma

Art. 6 «Esonero e casi di equivalenza»: previsione dell'esonero dall' obbligo di redazione della DNF individuale o consolidata.

Art. 7 «Dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario conformi» Le imprese non rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione del Decreto possono, in via volontaria, redigere e pubblicare una DNF apponendo la *«dicitura di conformità»* allo stesso qualora:

- La DNF sia redatta attenendosi alle disposizioni del Decreto (in particolare articolo 3 per la DNF individuale ed articolo 4 per la DNF consolidata)
- L'attività di controllo (art.10, c.3) sia svolta da un soggetto abilitato alla revisione legale (anche nel caso in cui la revisione legale sia svolta dal Collegio Sindacale).
- Previsione di <u>deroga all'obbligo di verifica di conformità</u>:
  - imprese di minori dimensioni (dipendenti, stato patrimoniale, ricavi netti);
  - indicazione nell'intestazione ed all'interno della DNF del mancato assoggettamento al controllo del revisore.

Struttura della norma

Art. 8 «Sanzioni»: regime sanzionatorio di natura amministrativa. Diverse fattispecie sanzionatorie. Consob è competente per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni.

Sanzioni:

- Omissione della Dichiarazione: agli amministratori sanzione da €20.000 a €100.000
- Non-conformità Dichiarazione a caratteristiche previste: agli amministratori e ai sindaci sanzione da €20.000 a €100.000
- False informazioni: agli amministratori sanzione da €50.000 a €150.000

Struttura della norma

Art. 9 «Poteri e coordinamento tra le Autorità»: Consob è l'autorità competente a vigilare sul rispetto delle norme in tema di informazioni non finanziarie. In particolare vigila:

- Sulla corretta redazione e pubblicazione della DNF;
- Sui principi di comportamento e sul corretto svolgimento della verifica di conformità dei revisori legali.

Consob, altresì, può richiedere ai soggetti rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto, nonché a coloro che pubblicano la DNF volontaria ai sensi dell'art. 7 del Decreto, <u>modifiche od integrazioni</u> della DNF.

Struttura della norma

Art. 10: «Modifiche al decreto legislativo n. 58/1998»

Art. 11: «Clausola di invarianza finanziaria».

Articolo 12: « Entrata in vigore»: le disposizioni del Decreto si applicano, con riferimento alle DNF e relazioni relative, agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2017.

Soggetti interessati
Articolo 2, comma 1

L'obbligo di redazione, per ogni esercizio finanziario, di una dichiarazione individuale di carattere non finanziario interessa gli Enti di Interesse Pubblico, come definiti dall'articolo 16 del D. Lgs. n.39/2010, che superino i seguenti requisiti dimensionali («Enti di Interesse Pubblico Rilevanti» o EIPR):

- abbiano avuto, in media, durante l'esercizio finanziario un **numero di dipendenti** superiore a cinquecento e,
- alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:
  - a) **totale dello stato patrimoniale**: 20.000.000 di euro;
  - b) totale dei **ricavi netti delle vendite e delle prestazioni**: 40.000.000 di euro

Soggetti interessati
Articolo 2, comma 2

L'obbligo di redazione, per ogni esercizio finanziario, di una dichiarazione consolidata a carattere non finanziario interessa gli Enti di Interesse Pubblico che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni.

Si ricorda che è:

- «società madre»: l'EIP tenuto alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D. Lgs. n.127/1991, o alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali, se ricompresa nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 38/2005;
- «società madre europea»: impresa soggetta al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea e tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 2013/34/UE.

I casi di esenzione
Articolo 6, comma 1

Esonero **dall'obbligo di redazione della DNF individuale** per un EIPR che:

- redige una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 4, oppure
- tale ente e le sue eventuali società figlie sono ricomprese nella dichiarazione di carattere non finanziario consolidata resa: a) da un'altra società madre soggetta ai medesimi obblighi o b) da una società madre europea che redige tali dichiarazioni ai sensi e conformemente agli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/UE.

I casi di esenzione
Articolo 6, comma 2

Esonero **dall'obbligo di redazione della DNF consolidata** per un società madre di un gruppo di grandi dimensioni qualora:

- tale EIP è anche una società figlia ricompresa nella DNF consolidata resa da:

  a) una società madre soggetta ai medesimi obblighi o

  b) una società madre europea che redige tale dichiarazione ai sensi e conformemente agli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/UE.

Grazie per l'attenzione